

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, CORTIANA, BOCO,
BORTOLOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO
e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle
fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge		
TITOLO I - Dismissione delle partecipazioni degli enti conferenti	»	7
TITOLO II - Regolamentazione della finanza etica	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Emerge con sempre più evidenza in Italia la necessità di dedicare ai settori *non profit* maggiore attenzione ed impegno allo scopo di rendere le realtà coinvolte nell'intero terzo settore produttive efficienti sia dal punto di vista qualitativo, attraverso la garanzia di servizi qualificati e specializzati, sia da un punto di vista sociale, attraverso la garanzia della creazione di nuove forze-lavoro.

Per assicurare una sussistenza finanziaria al terzo settore, che ne consenta una crescita armonica ed un costante sviluppo, si deve puntare con forza alla trasformazione delle fondazioni italiane prendendo a modello la consolidata esperienza americana che vede le fondazioni statunitensi (*operating foundations e grant-making foundations*) da innumerevoli anni operare autonomamente nel terzo settore, sia come gestori diretti in settori di utilità sociale, sia sotto forma di erogatori di finanziamenti.

Obiettivo del presente disegno di legge è proprio quello di consentire alle fondazioni italiane, una volta dismesse le partecipazioni bancarie, di svolgere un ruolo operativo, di agire cioè direttamente nei settori di interesse pubblico e di utilità sociale, trasformandosi in organismi dinamici, in veri e propri «imprenditori sociali e culturali», in enti di utilità sociale, ed essere inserite, previa loro riqualificazione giuridica, tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per far crescere e consolidare il terzo settore privato e renderlo autonomo, capace di funzionare al di fuori dei canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche. Il primo passo verso questo obiettivo è quello di qualificare una volta per tutte la natura giuridica delle fondazioni bancarie oggi individuate come «enti conferenti» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto 20 novembre 1990, n. 356, di attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, prigioniera di una normativa arcaica ed insufficiente.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 recante «disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico», ha dato l'avvio al processo di riforma

dell'intero settore bancario e creditizio consentendo agli enti pubblici bancari di sdoppiarsi in fondazioni e in società per azioni separando due anime che si erano impropriamente trovate a convivere in uno stesso istituto. Tale legge ha quindi consentito l'avvio di quel processo di riforma che oggi stenta a realizzarsi concretamente. A tal fine è necessario puntare su un ulteriore passo avanti: quello della dismissione da parte delle fondazioni bancarie delle partecipazioni possedute nelle aziende bancarie in modo da consentire ad entrambe gli istituti (fondazioni da un lato e banche dall'altro) di diventare definitivamente autonomi, liberi di perseguire, ognuno in base alla propria natura, le proprie finalità istituzionali nettamente distinte e a volte addirittura confliggenti.

In una scelta strategica di sostegno all'economia sociale, le risorse delle fondazioni bancarie (stimate oggi in circa 70 mila miliardi di lire) sono indispensabili per alimentare i progetti imprenditoriali del *non profit*. Ciò significa che le fondazioni dovranno rendere più esplicito il loro impegno nei confronti del *non profit* e fare in modo che, come già avviene con successo in Europa, la finanza etica possa essere incentivata ed aumentare le proprie potenzialità. Oggi la finanza etica ha bisogno di impulsi, non può crescere spontaneamente dal mercato: occorre al contrario che venga spinta ed incoraggiata da chi ha la possibilità di farlo, e le fondazioni sono i soggetti più adatti a questo scopo, proprio in virtù del loro ruolo originario di istituzioni private operanti con fini di utilità sociale, che a tutt'oggi hanno svolto in modo frammentario ed episodico.

Finalità del presente disegno di legge è proprio quella di favorire lo sviluppo e l'incremento da parte degli enti conferenti (fondazioni bancarie) della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti proprio nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale. A tal fine viene stabilito con l'articolo 1 che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente conferente dovrà procedere alla dismissione delle

partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge n. 218 del 1990. Viene quindi stabilito (articolo 4, comma 1) che i proventi derivanti dalle dismissioni devono essere investiti nel rispetto dei principi di riordino degli enti conferenti e diversificando gli investimenti, secondo criteri di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del patrimonio, lo impieghino in modo da ottenerne una adeguata redditività.

Con l'articolo 2 viene individuato l'obbligo di dismissione della totalità delle partecipazioni degli enti conferenti e l'articolo 3 provvede a porre alcuni limiti all'esecuzione delle dismissioni vietando, a pena di nullità, che le dismissioni avvengano a favore di soggetti titolari di interessi conflittuali, nonchè mediante scambi di partecipazioni o altre operazioni societarie, favorendo così le concentrazioni bancarie.

I criteri generali per la destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni vengono stabiliti (articolo 4, comma 2) mediante l'utilizzo dell'istituto della delega al Governo il quale provvederà ad emanare, entro novanta giorni, uno o più decreti legislativi in relazione alle modifiche statutarie degli enti conferenti, ai limiti alle partecipazioni azionarie, all'attività che gli enti conferenti dovranno svolgere. Viene quindi chiarito che l'ente conferente dovrà devolvere ai fini istituzionali una parte di reddito non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, amministratori, fondatori e dipendenti.

Grazie all'attuazione dell'articolo 4 si potrà definitivamente identificare la natura giuridica degli enti conferenti quali enti dotati di personalità giuridica di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale. Pertanto, in virtù della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4, le fondazioni potranno esercitare imprese o detenere partecipazioni di controllo unicamente in attività strumentali ai fini istituzionali.

In virtù del principio della trasparenza si prevede che le fondazioni debbano adottare un sistema di contabilità e di tenuta dei libri contabili uguale a quello imposto dal codice civile per la persone giuridiche lucrative.

Con l'articolo 5 viene data la delega al governo per il riordino del regime tributario degli enti conferenti: si precisa che a detti enti è applicabile la riduzione del 50 per cento dell'IRPEG (prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni) purchè perseguano fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Inoltre, ulteriore criterio da applicare nel riordino della disciplina tributaria degli enti conferenti è la possibilità di usufruire del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi stessi.

Una volta ridefinito l'assetto giuridico delle fondazioni viene stabilito (articolo 7) che la vigilanza su detti enti verrà esercitata da un organismo di controllo, al quale vengono attribuiti poteri specifici in relazione alle nuove funzioni delle fondazioni. Con la trasformazione degli enti conferenti vengono meno le ragioni che hanno fatto attribuire fino ad oggi la vigilanza su detti enti al Tesoro con il supporto della Banca d'Italia.

Con l'articolo 8 viene dettata una disciplina fiscale diretta a favorire le privatizzazioni delle banche conferitarie possedute dalle fondazioni.

Il titolo II del presente disegno di legge intende introdurre all'interno del nostro ordinamento una regolamentazione della finanza etica, partendo dal presupposto che il credito, in tutte le sue forme, è un diritto di tutti gli esseri umani. In tal senso la finanza etica si propone, come specifico obiettivo, quello di finanziare le attività di promozione umana, sociale ed ambientale, escludendo a priori di finanziare tutte quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (articolo 9). Le attività finanziate verranno vagliate alla luce di una valutazione sia etica, basata sull'analisi dell'impatto sociale e ambientale delle stesse attività, che economica.

Viene quindi stabilito che la finanza etica mira a sostenere esclusivamente le attività economiche socialmente utili che rispettano determinate caratteristiche (articolo 10). Infatti il credito etico fa leva sull'assunzione di responsabilità del ricevente (persona o impresa *non profit*) in quanto a lui viene affidato il risparmio di persone che credono in

lui e nelle finalità da lui perseguite. La finanza etica, intesa come gestione di risorse finalizzate al bene comune, agisce nella piena trasparenza: solo così può essere mantenuto integro il rapporto fiduciario tra l'intermediario finanziario ed il risparmiatore, nonchè fra questi ultimi e chi riceve il credito. Grazie a questi presupposti e grazie alla valorizzazione della partecipazione è possibile dare vita a comunità di cittadini, risparmiatori ed imprenditori sociali interessati alla realizzazione del bene comune.

Il disegno di legge individua quali settori di intervento della finanza etica (articolo 11) quelli della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della cultura.

Viene quindi previsto dall'articolo 12 che l'intermediario finanziario gestore di finanza etica possa operare sotto la forma giuridica di banca di credito cooperativo, di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, ed ancora, sotto forma di fondazione bancaria a condizione che abbia provveduto alla dismissione delle partecipazioni in società conferitarie (ai sensi dell'articolo 1 del presente disegno di legge). Detti operatori agiranno nella piena trasparenza, dando la possibilità di conoscere il funzionamento e la gestione della struttura che gestisce il risparmio, nonchè, il settore di destinazione dei finanziamenti. A tal fine si prevede la pubblicazione in apposito bollettino trimestrale degli indicatori relativi all'operatività generale, della ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza.

Con l'articolo 13 viene previsto l'obbligo per gli intermediari finanziari gestori di finanza etica di utilizzare le somme raccolte, esclusivamente, per finanziare impieghi etici nei settori individuati dalla presente legge, sulla base delle scelte indicate dai risparmiatori stessi.

I finanziamenti etici verranno concessi secondo criteri più stringenti di quelli usati dalle banche ordinarie: mentre queste ultime sono attente solo alla situazione economico-finanziaria e alle garanzie del cliente, il gestore di finanza etica dovrà verificare la rispondenza dei potenziali clienti ai principi di eticità dettati dalla presente legge (articolo 14).

Al fine di attuare un sistema di certificazione etica orientato a verificare costantemente la ricerca di un modello di economia solidale e i suoi ambiti di applicazione, si provvede ad istituire,

presso la Banca d'Italia, un Osservatorio per il controllo della finanza etica (articolo 15). Detto organismo provvede a monitorare il controllo delle attività impiegate nella finanza etica e cura la pubblicazione, con periodicità trimestrale, di un «rapporto sociale» contenente gli effetti sociali ed ambientali delle attività imprenditoriali finanziate.

La necessità di trasformare lo Stato sociale non può essere legata esclusivamente ad un discorso di «sostenibilità» del sistema sociale: non si tratta infatti esclusivamente di una esigenza economica e finanziaria, ma è soprattutto il bisogno di equità e di sicurezza nel futuro e di garanzia del rispetto dei diritti di cittadinanza che ci impone oggi di riformare l'intero sistema del *welfare*.

Si legge nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000 (*Doc. LVII*, n. 2) recentemente presentato dal Governo, che si deve puntare ad «allargare il campo delle opportunità concrete a disposizione di tutti i cittadini, a partire dal lavoro, dall'istruzione e dalla formazione. Lo Stato sociale deve avere un ruolo centrale nella crescita del capitale umano del nostro paese e nella ricerca del suo pieno ed efficace utilizzo, poichè solo in questo modo potranno essere garantiti crescita ed occupazione».

Questa è la sfida: seguire la strada che porta ad una riforma dello Stato sociale in modo da fare emergere il profilo dei soggetti, degli individui, partendo proprio dalla valorizzazione e dal potenziamento dei servizi alla cittadinanza, al fine specifico di favorire l'armonizzazione tra il tempo dedicato al lavoro, alla famiglia e al tempo libero. In questo contesto è fondamentale il ruolo del *non profit* e del volontariato, settori che già operano con successo ma che hanno un potenziale di crescita elevatissimo. Il mondo del *non profit* può svilupparsi e qualificarsi proprio in coerenza con il principio di sussidiarietà che significa creare condizioni per competere solidaristicamente alla costruzione di una società più giusta.

Quello che chiediamo è che vengano rese disponibili risorse, competenze manageriali e professionali perchè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) vengano responsabilizzate nel coniugare efficienza, solidarietà e qualità dei servizi offerti. Devono essere incentivate le varie forme di associazionismo, di volontariato, di cooperazione, di mutualità: deve essere promosso l'intero terzo settore al quale deve essere attribuito il ruolo di primo attore all'interno di una di-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione economica e sociale in grado di creare

nuove imprese e nuovo lavoro sperimentando forme inedite di attività sociale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DEGLI ENTI CONFERENTI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento, da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun ente conferente dovrà procedere, secondo le procedure previste dalla legge medesima, alla dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge 30 luglio 1990, n.218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n.489, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le finalità della presente legge verranno perseguite anche attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del radicamento nel proprio territorio degli enti interessati.

Art. 2.

(Obbligo di dismissione)

1. L'ente conferente, qualora possieda partecipazioni in una o più società conferitarie o in una o più società di partecipazione, deve, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, trasferire incondizionatamente

a terzi le proprie partecipazioni e tutti i relativi diritti nelle società conferitarie ovvero nelle società di partecipazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato per un periodo massimo di tre mesi qualora alla sua scadenza sia già stato stipulato dall'ente conferente un contratto di vendita delle partecipazioni ma non sia stata ancora completata la procedura di autorizzazione da parte delle competenti Autorità di controllo ovvero che sia già stato autorizzato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il prospetto informativo dell'offerta pubblica che abbia per oggetto la vendita delle partecipazioni, ma non abbia ancora avuto inizio l'offerta stessa.

3. In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma 1, gli enti conferenti inadempienti devono procedere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla dismissione della totalità delle partecipazioni comprese nei rispettivi patrimoni. Il termine di cui al presente comma è prorogabile fino a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 qualora la CONSOB comunichi per iscritto all'ente conferente ed al Ministro del tesoro che, per ragioni di tempo dovute all'effettuazione degli adempimenti previsti dalle leggi applicabili, non è possibile procedere al completamento della procedura entro il predetto termine di quattro mesi.

4. Qualora anche l'obbligo di cui al comma 3 rimanesse inadempito, si procederà, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, allo scioglimento dell'organo amministrativo dell'ente conferente ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario, che provvederà a dare esecuzione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 3.

(Limiti all'esecuzione delle dismissioni)

1. Tranne che alle società conferenti e alle società di partecipazione, è fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli altri enti con-

ferenti, agli enti pubblici ed alle società partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, di partecipare, direttamente o indirettamente tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, in qualità di acquirenti, sottoscrittori o in altre forme analoghe, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni di cui all'articolo 2.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì:

- a) agli amministratori degli enti conferenti;
- b) agli amministratori delle società conferitarie e delle società di partecipazione;
- c) agli amministratori delle società controllate, anche in forza di controllo congiunto con altro soggetto, dalle società conferitarie o dalle società di partecipazione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- d) ai coniugi ed ai parenti fino al quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

3. È fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli enti conferenti di procedere alle dismissioni di cui all'articolo 2 mediante permuta, conferimenti di partecipazioni di aziende o di rami di azienda ovvero altre operazioni che non comportino la corresponsione di denaro o di titoli di Stato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea da parte degli acquirenti.

Art. 4.

(Delega al governo per il riordino del regime civilistico degli enti conferenti)

1. In ottemperanza alle finalità previste dall'articolo 1, i proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 2 devono essere investiti nel rispetto dei principi di riordino degli enti conferenti e diversificando gli investimenti, secondo criteri di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne una adeguata redditività.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni intese a prevedere:

a) che i fini dell'ente conferente siano quelli di interesse pubblico, di utilità sociale e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli;

b) che l'attività degli enti conferenti debba svolgersi nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e riqualificazione professionale e dell'avviamento al lavoro, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale, della tutela e della salvaguardia della natura e dell'ambiente, dell'arte e della cultura, dello sport dilettantistico, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale opera l'ente conferente stesso ed anche delle risorse disponibili onde evitare il rischio di una loro dispersione;

c) che l'ente conferente devolva ai fini istituzionali una parte di reddito non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

d) che gli enti conferenti possano esercitare, con contabilità separate, esclusivamente attività direttamente strumentali ai fini istituzionali e detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) che gli enti conferenti tengano libri e scritture contabili previsti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e provvedono a renderlo pubblico;

f) che le modifiche agli statuti degli enti conferenti per effetto della presente legge siano apportate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

g) che l'organo assembleare sia istituito presso gli enti il cui statuto è sprovvisto di tale

organo e che, per tutti gli enti, la composizione di tale organo sia assicurata:

1) per il 60 per cento da soggetti designati da associazioni riconosciute o fondazioni o enti equivalenti con sede nell'Unione europea operanti nei settori di cui alla lettera *c*);

2) per il 20 per cento dagli enti locali competenti per il territorio dove è presente l'ente conferente;

3) per il restante 20 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea medesima. I componenti dell'assemblea, a qualunque titolo partecipanti all'assemblea stessa scadono dopo cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge tutti i componenti dell'assemblea degli enti o dell'organo equivalente degli enti stessi decadono alla fine dei novanta giorni che decorrono dall'entrata in vigore delle modifiche agli statuti previste alla lettera *f*) del comma 2 e possono essere confermati soltanto per un quinquennio;

h) che l'assemblea dei soci non possa modificare le finalità dell'ente e neppure deliberare lo scioglimento e la liquidazione dello stesso;

i) le modalità attraverso le quali gli statuti degli enti debbano indicare i soggetti abilitati ad effettuare le designazioni ed il numero dei componenti dell'assemblea che a ciascuno di essi compete nominare;

l) che sia esclusivamente l'organo assembleare a nominare i membri del consiglio di amministrazione e i membri dell'organo di controllo;

m) che i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo non siano revocabili e che siano tenuti a garantire il massimo grado di trasparenza e di pubblicità sugli atti degli enti, sui criteri adottati nella politica delle spese, sugli elenchi dei destinatari, sull'ammontare delle risorse loro erogate;

n) che, nel rispetto del principio dell'autonomia statutaria degli enti, l'organo di vigilanza non possa andare oltre la valutazione della conformità della condotta degli enti alle norme legislative, regolamentari e statutarie;

o) che le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente siano incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nelle società ed enti che con esso compongono il gruppo credi-

tizio ovvero che siano soggette al controllo, anche indiretto, di un soggetto facente parte del gruppo creditizio. In sede di prima applicazione della presente legge coloro che si trovano nelle citate condizioni di incompatibilità dovranno esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previste modifiche agli statuti di cui alla lettera *f*). Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine indicato decadono, entro lo stesso termine, da tutte le cariche incompatibili.

Art. 5.

(Delega al governo per il riordino del regime tributario degli enti conferenti)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte al riordino della disciplina tributaria degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e successive modificazioni, nonchè, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, le finalità di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4;

b) la qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi.

Art. 6.

(Modalità delle dismissioni)

1. Le dismissioni di cui alla presente legge possono essere realizzate esclusivamente mediante asta pubblica o offerta pubblica di vendita.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, diretto a fissare le regole di trasparenza delle operazioni di dismissione, nonché dell'impiego da parte delle società conferenti dei proventi delle medesime.

3. L'organo amministrativo dell'ente conferente determina la forma più opportuna di dismissione.

Art. 7.

(Vigilanza sull'ente conferente)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un organo di vigilanza il quale, attuate le procedure di dismissione previste dall'articolo 1, comma 1, provvede al controllo degli enti conferenti.

2. L'organo di cui al comma 1 ha il compito di verificare il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti. A tal fine:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;

b) approva le modifiche statutarie;

c) determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio da destinare ai fini statutarî;

d) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarî, può disporre la liquidazione dell'ente.

3. Fino all'istituzione dell'organismo di controllo di cui al comma 1, ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

(Trattamento fiscale delle dismissioni)

1. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento a favore di terzi delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione che sia stato realizzato in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELLA FINANZA ETICA

Art. 9.

(Principi generali)

1. Ai fini della presente legge, per finanza etica si intendono tutti i flussi di risorse finanziarie destinati alla promozione di iniziative socio-economiche per lo sviluppo delle aree e delle comunità più svantaggiate, sia su base nazionale che internazionale, con l'obiettivo di garantire a tutti gli individui il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, del rispetto dei limiti ambientali e sociali.

2. Sono esclusi rapporti di finanza etica con imprese, anche operanti all'estero, dedite alla produzione o al commercio di armi o di sostanze gravemente lesive della salute o dell'ambiente, o che impieghino sistematicamente lavoro minorile.

Art. 10.

(Obiettivi della finanza etica)

1. La finanza etica ha l'obiettivo di finanziare le attività di promozione umana, sociale e ambientale alla luce di una valutazione etica ed economica delle attività stesse sulla base di una analisi dell'impatto sociale ed ambientale delle attività finanziate.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, la finanza etica mira a sostenere esclusivamente le attività economiche socialmente utili che rispettano le seguenti caratteristiche:

a) sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) formalmente costituite sotto forma di cooperative, enti ed associazioni anche se non legalmente riconosciute, comprese le società di capitali, sempre che gli azionisti di controllo siano cooperative o associazioni;

b) sono soggetti privati, non appartenenti a enti di diritto pubblico;

c) si fondano sulla mutualità, sull'autogoverno democratico e sulla trasparenza nell'utilizzo delle risorse;

d) operano nel rispetto della legge.

Art. 11.

(Settori di intervento della finanza etica)

1. Le istituzioni finalizzate alla finanza etica operano nei seguenti settori di intervento:

a) cooperazione sociale, mediante il sostegno di imprese sociali finalizzate:

1) al reinserimento lavorativo;

2) alla cura, alla prevenzione del disagio, all'ospitalità;

3) alla riduzione delle barriere architettoniche e di quant'altro possa essere d'ostacolo nella realizzazione della qualità della vita di persone svantaggiate o che si trovino in situazioni di bisogno;

4) all'integrazione razziale;

b) cooperazione internazionale, mediante il sostegno di attività finalizzate:

1) allo sviluppo sociale ed economico delle aree più povere del pianeta;

2) al sostegno del commercio equo e solidale;

3) alla formazione, istruzione ed educazione;

4) alla creazione di strutture di credito popolare;

5) alla promozione della micro-imprenditorialità;

c) ambiente, mediante il sostegno ad attività finalizzate:

1) alla ricerca, sperimentazione ed utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili e di tecniche non inquinanti;

2) ad attività che prevedono un impatto positivo nei processi di produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché, sull'ambiente naturale e umano;

3) alla gestione del patrimonio naturale;

4) allo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

5) alla promozione della cultura e della sensibilità ecologica;

d) cultura e società, mediante il sostegno di attività per:

1) la tutela e la gestione del patrimonio artistico e culturale;

2) la promozione delle attività artistiche e culturali;

3) l'animazione umana e culturale nelle zone a degrado sociale;

4) lo sviluppo di attività associative senza scopo di lucro.

Art. 12.

(Obblighi dei gestori di finanza etica)

1. L'intermediario finanziario gestore di finanza etica dovrà operare sotto la forma giuridica di:

a) banca di credito cooperativo, sulla base della disciplina dettata in materia dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) società di gestione di Fondi comuni di investimento mobiliare;

c) ente conferente ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, a condizione che abbia provveduto ad uniformarsi alla disciplina contenuta nel Titolo I della presente legge.

2. L'intermediario finanziario gestore di finanza etica, intesa come gestione di risorse finalizzate al bene comune, agisce nella piena trasparenza, in modo da mantenere integro il rapporto fiduciario tra l'ente gestore ed il risparmiatore, nonché tra il risparmiatore e coloro che ricevono il credito. A tal fine provvede:

a) alla trasparenza della struttura finanziaria, dando la possibilità di conoscere il funzionamento e la gestione della struttura che gestisce il risparmio e il settore di destinazione dei finanziamenti;

b) alla trasparenza delle azioni, provvedendo alla descrizione dei prodotti finanziari e delle relative condizioni contrattuali.

3. Il gestore di finanza etica, per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2, provvede alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale, degli indicatori relativi all'operatività generale, della ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza.

4. Su richiesta dell'Osservatorio per il controllo della finanza etica, il gestore di finanza etica deve fornire informazioni specialistiche su dati analitici relativi ai bilanci dei soggetti finanziati e alle pratiche di fido.

Art. 13.

(Modalità operative per la raccolta del risparmio da parte dei gestori di finanza etica)

1. Ai fini della raccolta del risparmio, gli intermediari finanziari operanti nel settore della finanza etica, sono definiti tali solo se rispetteranno le seguenti condizioni:

a) le somme raccolte verranno utilizzate esclusivamente per finanziare impieghi etici nei

settori di intervento indicati all'articolo 11. Eventuali eccedenze temporanee di liquidità potranno essere impiegate esclusivamente in operazioni e strumenti a breve termine;

b) al momento del deposito, i risparmiatori possono scegliere il settore a cui il proprio risparmio dovrà essere indirizzato; la banca si impegna a rispettare le richieste nell'allocazione dei fondi;

c) la banca assicura ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi, mediante un rapporto trimestrale che indica i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi;

d) la remunerazione dei depositi raccolti sotto qualsiasi forma è soggetta a una ritenuta fiscale del 6,25 per cento per i depositi vincolati oltre i diciotto mesi e del 12,50 per cento per le forme a breve termine. Il risparmiatore può scegliere di rinunciare a tutto o a parte dei rendimenti, nei limiti indicati dalla banca, al fine di sostenere le attività di finanziamento;

e) non sono ammessi strumenti di risparmio al portatore; i risparmiatori devono essere sempre identificati.

Art. 14.

(Istruttoria ai fini della concessione del finanziamento)

1. Ai fini dell'istruttoria necessaria per la concessione del finanziamento da parte del gestore di finanza etica, si provvede, oltre che alla verifica della rispondenza del cliente ai principi di eticità dettati dalla presente legge, a valutare la solvibilità del beneficiario.

2. Se entrambe le istruttorie indicate al comma precedente danno esito positivo, il cliente potrà essere affidato.

Art. 15.

(Osservatorio per il controllo della finanza etica)

1. Al fine di attuare un sistema di certificazione etica orientato a verificare costantemente la ricerca di un modello di economia solidale e i suoi ambiti di applicazione, viene istituito, presso la Banca d'Italia, l'Osser-

vatorio per il controllo della finanza etica, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono demandate le seguenti funzioni:

a) svolge il monitoraggio e il controllo delle attività impiegate nella finanza etica. Ove richiesto provvede al rilascio di pareri circa l'eticità di un soggetto che si avvale di prestiti provenienti da una struttura finanziaria etica;

b) individua i campi di impiego, ed eventualmente i campi o le attività preferenziali, per gli investimenti etici, introducendo a tal fine nell'istruttoria di cui all'articolo 14 criteri di riferimento basati sulla promozione dello sviluppo umano e sulla responsabilità sociale e ambientale;

c) provvede all'aggiornamento delle aree di impiego nonchè dei settori da considerare preclusi alla finanza etica;

d) cura la pubblicazione, con periodicità trimestrale, di un rapporto sociale con il quale si provvede a comunicare gli effetti sociali ed ambientali delle attività imprenditoriali finanziate sulla base della presente legge, in relazione:

1) alle politiche di salvaguardia dell'ambiente;

2) al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e assimilate;

3) alle strategie promozionali adottate;

4) ai livelli occupazionali;

5) alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;

6) alle relazioni aziendali.

2. L'Osservatorio è composto da cinque membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per le politiche sociali e il ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Di tali componenti, tre sono designati dalla Commissione di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e gli altri due, di cui uno con funzioni di Presidente individuato con il medesimo decreto, sono

scelti tra persone di alto e riconosciuto valore morale e professionale.

3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere confermati; per tutta la durata dell'incarico non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratori di enti pubblici o privati nè ricoprire cariche elettive, nè avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore bancario e creditizio. All'atto dell'accettazione della nomina, i membri dell'Osservatorio, qualora siano dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio.

4. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Banca d'Italia, nonchè della collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche competenti per materia.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio, pari a lire 18 miliardi per il 1998, e a lire 25 per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

